

se corrisponda al vero la notizia, apparsa su alcuni quotidiani, che l'Inpdap avrebbe deciso di « annullare » i test di preselezione e considerare i candidati presenti ammessi di diritto alla prova scritta;

quali siano stati i criteri che l'Inpdap ha adottato per appaltare ad una società esterna le prove preselettive. (4-01682)

BURTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, numero 388, prevede che « ...in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili... »;

l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attiene alle « ...assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo... » (e cioè, III e IV qualifica funzionale);

l'organico dell'amministrazione comunale di San Giovanni La Punta per quanto attiene alle III e IV qualifiche funzionali presenta numerosi posti vacanti;

codesta amministrazione gode di ampie disponibilità finanziarie, come si evince dai rapporti lavorativi interinali recentemente instaurati;

sussistono pertanto i presupposti prescritti dall'articolo 78, comma 6 della legge n. 388/2001, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili;

sussiste altresì l'interesse pubblico all'eliminazione del precariato derivante dal ricorso ai lavori socialmente utili, mediante assunzioni a tempo indeterminato;

altre amministrazioni comunali, ad esempio il comune di Acì Sant'Antonio, hanno già dato applicazione all'articolo 78, comma 6 della legge n. 388 del 2000 procedendo all'assunzione di numerosi giovani impiegati in attività socialmente utili;

i lavoratori impiegati in attività socialmente utili hanno chiesto, con atto di diffida, all'amministrazione comunale di San Giovanni La Punta, di adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2001, gli atti e i provvedimenti necessari ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge n. 388 del 2000 —:

quali iniziative intenda assumere a tutela dei lavoratori che hanno svolto con impegno e diligenza la propria attività e che chiedono di uscire dal tunnel del precariato. (4-01694)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta orale:

RODEGHIERO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

è stato emanato il decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287 « Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio »;

dal testo suddetto non si evince quale debba essere l'iter burocratico a cui ogni CCIAA debba adeguarsi nel momento in cui, non potendo soddisfare alle sue necessità con risorse proprie, avvia una qual-

siasi procedura per l'ottenimento di tali servizi beneficiando di Aziende, Enti e/o soggetti esterni alle CCIAA stesse —:

se esista una qualche norma che disciplini le modalità applicative che una CCIAA deve soddisfare nella gestione degli appalti e delle commesse;

se le CCIAA, quali Enti autonomi di diritto pubblico svolgenti funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, abbiano la facoltà di decidere discrezionalmente un fornitore senza bandire gara alcuna o appalto di sorta, generando in questo modo forti dubbi sulla regolarità, serietà ed ufficialità della fornitura scelta, in qualunque forma essa possa avere: fornitura di materiale, fornitura di servizi, collaborazioni con scopo di fornitura di servizi, accordi di forniture di prestazioni e servizi, accordi di collaborazioni e così ogni forma, dubbia o meno che sia, che possa generare un qualsiasi rapporto duraturo o di breve durata tra le CCIAA ed Aziende private, Enti e Soggetti esterni alle stesse. (3-00532)

* * *

POLITICHE COMUNITARIE

Interrogazione a risposta in Commissione:

BELLINI, BOVA, CRISCI, ALBERTA DE SIMONE, MARAN, MAGNOLFI, PAOLA MARIANI, OTTONE, ZANI. — *Al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'ambiente, onorevole Matteoli, in data 22 novembre 2001, emanava un decreto in merito alle modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, stabilendo che: gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali procedono all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato mediante gara pubblica,

adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

lo stesso Ministro, in data 17 ottobre 2001, emanava una circolare esplicativa in ordine all'affidamento del servizio idrico integrato a società a prevalente capitale pubblico locale, al fine di dare un indirizzo interpretativo uniforme in materia e di evitare la violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza. Pertanto, stabiliva che: le società a prevalente capitale pubblico devono attenersi alle procedure concorrenziali per l'affidamento della gestione dei servizi e che la procedura di gara ad evidenza pubblica per la scelta del gestore del servizio idrico integrato debba adottarsi in tutti i casi di affidamento del servizio, al fine di porre fine alle procedure di infrazione intentate dall'Ue contro l'Italia. Invitava, pertanto, gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali ad attenersi all'indirizzo interpretativo, delineato dalla circolare, nell'attività di affidamento a società miste della gestione del servizio idrico integrato;

sempre il Ministro Matteoli emanava, in data 22 novembre 2001, un'altra circolare esplicativa in cui stabiliva la necessità del ricorso unicamente allo strumento della gara pubblica ed, in particolare alla procedura aperta, per l'affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato. Nella circolare veniva delineata la piena responsabilità, penale e contabile, a carico degli operatori pubblici che avessero fatto ricorso alla procedura dell'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato e previsto il dovere degli enti pubblici e dei loro amministratori di reintegrare il danno arrecato all'Italia, sia sotto il profilo dell'immagine internazionale, che dei costi necessari ad adempiere alla condanna inflitta;

precedentemente, il 19 ottobre 2001, il Ministro per le politiche comunitarie, onorevole Buttiglione, emanava una circolare in merito all'affidamento a società